



AGENZIA D'AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI MODENA

ATO n°4 - AGENZIA Via Morandi n.54 41100 Modena Tel. 059-270988/270989 FAX 059-270034 P.I. 02784820363 SEDE LEGALE V.le Martiri della Libertà n°34

**Documento di indirizzo
per il recepimento in sede provvisoria dei
vigenti REGOLAMENTI Comunali
in materia di
Servizio Idrico Integrato**

Premessa

Considerato che:

che l'Agenzia esercita la potestà regolamentare in materia di Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 6, comma 1, della medesima L.R. 25/99 e s.m.i.;

che ai fini di una regolazione su base d'Ambito è necessaria una preliminare omogeneizzazione dei criteri di gestione del servizio, da ottenersi attraverso la definizione di un Disciplinare Tecnico comune e condiviso e la applicazione di questo nei Piani annuali delle attività e degli interventi;

che il Disciplinare Tecnico viene approvato in versione provvisoria;

che nel corso dell'anno 2005 il Gruppo di Lavoro costituito presso l'Agenzia provvederà a definire il Regolamento d'Ambito;

che nelle more dell' approvazione di detto schema di Regolamento, ai sensi della Convenzione Tipo approvata dall'Assemblea, "continuano a trovare provvisoria applicazione i regolamenti assunti dai singoli Enti Locali, salvo che non contrastino coi principi e le disposizioni della Pianificazione provinciale e d' Ambito, o coi contenuti della presente convenzione, del Disciplinare Tecnico Gestori, e coi provvedimenti a contenuto normativo e regolamentare emanati dall' Agenzia";

è però necessario garantire nel periodo provvisorio l'adeguamento dei vigenti regolamenti comunali di pubblica fognatura alla normativa nazionale vigente ed a quella regionale , in particolare alla deliberazione della giunta regionale 1053 del 9.06.2003;

L'Agenzia ritiene necessario definire alcune disposizioni minime ad integrazione dei vigenti Regolamenti, in quanto questi permangono temporaneamente in vigore in attesa della definizione dello schema di Regolamento d'Ambito.

Il presente documento è pertanto da ritenersi parte integrante dei Regolamenti vigenti, immediatamente applicabile ad integrazione dei medesimi. Detti Regolamenti, inoltre, si intendono modificati e superati nelle parti eventualmente in contrasto con quanto contenuto nel presente documento.

1. Rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura

1.a Gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali sono autorizzati dal Comune previo parere obbligatorio del Gestore del SII. A tale proposito si precisa che sono ricomprese fra le acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura anche le "acque reflue industriali assimilate alle domestiche" e le "acque di raffreddamento".

Gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue contenenti sostanze pericolose di cui alla tab. 3/A, allegato 5, D. Lgs. 152/99, sono autorizzati dal Comune previo parere di ARPA e del gestore del Servizio Idrico Integrato.

Copia delle domande di autorizzazione e della documentazione di istruttoria è trasmessa all'Arpa e al Gestore del SII che si esprimono con le modalità e i tempi concordati con gli uffici competenti. Il parere di conformità di nuovi scarichi potrà essere sfavorevole nel caso in cui detti scarichi, per loro natura e/o dimensione, dovessero risultare pregiudizievoli per il buon funzionamento dell'impianto pubblico di depurazione a cui le acque scaricate recapitano, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

L'attività di istruttoria tecnica preventiva al rilascio dell'autorizzazione allo scarico potrà essere svolta dal Gestore del SII mediante apposita convenzione con il Comune.

Copia di ogni autorizzazione rilasciata dai Comuni deve essere trasmessa al Gestore del SII

e agli uffici competenti della Provincia di Modena e dell'ARPA.

1.b. A seguito dell'affidamento Comuni della competenza relativa al rilascio diretto della autorizzazione allo scarico ed alla precedente abrogazione degli artt. 17 bis e 17 ter della legge Merli n. 319/76, viene a mancare una regolamentazione dei rapporti tra l'utente e il gestore, per cui si dà la possibilità al gestore del SII di predisporre uno schema tipo di Contratto di somministrazione del servizio di fognatura e depurazione per utenze industriali, che ne regolamenti le condizioni di fornitura.

2. Scarichi di acque reflue industriali in reti fognarie

2.a. Ogni Comune, di concerto con ARPA, elabora un Programma Annuale di controllo e di vigilanza degli scarichi in rete fognaria (DGR 1053/2003 – art. 9).

Al Gestore del SII rimane la competenza del controllo degli scarichi di acque reflue industriali (ad esclusione degli scarichi contenenti sostanze pericolose come definite dall'art. 34 D. Lgs. 152/99) in pubblica fognatura solamente per quanto attiene gli accertamenti in materia tariffaria.

2.b. Per gli scarichi in pubblica fognatura di sostanze pericolose l'autorizzazione allo scarico espressa dal Comune è subordinata al rilascio di parere da parte di ARPA. Copia dell'atto di autorizzazione dovrà essere trasmessa al Gestore del SII unitamente ad elaborato planimetrico della rete fognaria interna dell'insediamento con definizione dei pozzetti di ispezione e controllo.

Il controllo degli scarichi contenenti sostanze pericolose nelle pubbliche fognature è effettuato da ARPA previa specifica programmazione congiunta con il Comune territorialmente competente. Il Comune è altresì tenuto ad informare il Gestore del SII relativamente alla programmazione annuale di questi controlli ed all'esito degli stessi.

2.c. In riferimento al paragrafo 4.4 punti II, III e IV della delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003, al momento si ritiene che in attesa di una definizione puntuale delle modalità e procedure, quanto già adottato in materia di controlli e rendicontazioni dalla Provincia di Modena e recepito dal Gestore del SII, risponda alle finalità espresse nelle lettere da a) a g) del richiamato punto II paragrafo 4.4.

In particolare il Gestore del SII e la Provincia, stimano e verificano la capacità residua degli impianti di trattamento nella rendicontazione prescritta da produrre entro il 28 febbraio di ogni anno.

Inoltre tutti gli impianti di depurazione autorizzati al trattamento di rifiuti speciali liquidi sono controllati e verificati sia in fase di istruttoria, ai fini del rilascio e rinnovo dell'autorizzazione, sia in fase di rendicontazione annuale dell'attività svolta.

Tutte le stime e verifiche si basano su controlli analitici e misure fisiche utili alla determinazione della capacità residua degli impianti di trattamento.

Sono fatte salve tutte le prescrizioni ed obblighi contenuti nella autorizzazione provinciale al trattamento dei rifiuti liquidi.